

*Il Presidente*

**Roma, 3 giugno 2020**  
**Prot. N. 93**

**Egregio Onorevole,**

la questione riguardante la balneazione attrezzata italiana purtroppo non è stata completamente risolta con la cd Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 nr. 145) che ha disposto il differimento della scadenza di quindici anni delle concessioni demaniali marittime.

Purtroppo a distanza di oltre un anno sono ancora moltissimi i comuni e le Autorità di sistema portuali che non hanno applicato la legge per cui si suggerisce di apportare delle modifiche alla stessa per renderla più efficace e vincolante oltre alla necessità di sottrarre anche questo settore, come quello degli ambulanti, dall'applicazione della cd *Direttiva Bolkestein*.

Restano, inoltre, irrisolte alcune questioni, ad iniziare da quella dei cd *pertinenziali*, che costituiscono gravi criticità per le 30.000 imprese perlopiù a conduzione familiare e che impediscono di essere competitivo nel mercato internazionale delle vacanze.

A tale scopo si propongono alcune ipotesi emendative urgenti e non più differibili da inserire nell' A.C. nr. 2500 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34 cd *Decreto Rilancio*.

Si tratta, comunque, di emendamenti tutti urgenti e doverosi per salvaguardare il turismo che con il 12% del PIL e il 13 % dell'occupazione costituisce un settore rilevante per l'economia del nostro Paese e decisivo, superata l'emergenza sanitaria, per la sua rinascita economica.

Qui di seguito le motivazioni delle diverse proposte normative con la precisazione che i **primi tre rivestono carattere prioritario**.

### **Articolo 1**

La norma si propone di applicare le disposizioni della legge nr. 145/2018 che ha disposto il differimento al dicembre del 2033 della scadenza delle concessioni demaniali marittime impedendo alla Pubblica amministrazione di procedere alle attività finalizzate a mettere a gara le porzioni di demanio marittimo in concessione.

### **Articolo 2**

La norma si propone di rendere il differimento della scadenza delle concessioni demaniali conforme alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 *Promoimpresa* che ha chiarito come una "giustificazione fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento richiede una

*valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti.*

La pluralità di scadenze (anche oltre quella attualmente prevista di quindici anni) che si introduce con questa proposta emendativa ha lo scopo di individuare quelle diverse fattispecie richieste dalla Corte europea per la tutela del legittimo affidamento.

In tal modo si supera la criticità di un'unica scadenza per tutti considerata da parte della nostra giurisprudenza amministrativa, in contrasto con quella comunitaria in quanto “*automatica e generalizzata*”.

È pertanto l'introduzione del “*caso per caso*” imposto dalla Corte europea per la tutela del legittimo affidamento.

Siffatto intervento è necessario per evitare che vi sia un'opera di supplenza della giustizia amministrativa nel caso di inerzia legislativa.

Spetta quindi al Legislatore individuare le fattispecie di una disciplina normativa certa ancorché articolata e differenziata per il differimento della scadenza delle vigenti concessioni demaniali marittime giustificata, tra l'altro, anche dalla mancanza dell'interesse transfrontaliero, per oggettivi limiti geografici-morfologici della penisola italiana (v. sentenza CdS. nr 4935 del 2016 e TAR Abruzzo nr 61 del 2020).

Il termine di trenta giorni per la formalizzazione della nuova scadenza sui titoli concessori è giustificato dai registrati ritardi degli Enti concedenti. In caso di loro inerzia si applica la disposizione del silenzio assenso ex art. 20 della legge nr. 241/1990.

### **Articolo 3**

Nelle more del complessivo riordino dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime è, comunque, opportuno la sospensione dei procedimenti di decadenza per mancato pagamento dei cd *canoni pertinenziali* unanimemente considerati ingiusti e insostenibili.

### **Articolo 4**

La proposta emendativa si propone di eliminare per l'anno 2020 il canone demaniale marittimo stante l'aumento dei costi di gestione e la riduzione delle postazioni in spiaggia a causa delle disposizioni su distanziamento sociale derivanti dall'epidemia.

## **Articolo 5**

La norma non determina alcun aggravio per le Erario ma determina un effetto finanziario positivo per lo stesso in quando è diretto ad evitare il contenzioso.

L'attuale art. 49 del Codice della Navigazione è in contrasto sia con l'art. 42 Cost., sia con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sia con l'art. 17 della Carta di Nizza.

Infatti è stato, da tempo, giudiziariamente in sede civile, amministrativo, tributario e contabile, accertata la proprietà superficiaria del concessionario sui beni che insistono sulla porzione di demanio marittimo oggetto di concessione (v., tra l'altro, Cass. n. 9935 del 2008, 15470 del 2010 e n. 17434 del 2013; Corte dei Conti n. 29 del 2008; CdS nn. 626 e 3196 del 2013 e, da ultimo, TAR Toscana n. 328 del 27 febbraio 2015).

A ciò si aggiunga quanto chiarito dalla CGUE con la sentenza del 28 giugno 2016 C-375/14, *Laezza* sulla contrarietà al Trattato europeo artt. 49 e 56 di una confisca senza indennizzo in danno di un concessionario.

Per cui, al fine di evitare un rovinoso contenzioso per l'Erario sussiste la necessità di chiarire che l'eventuale devoluzione in favore dell'Erario non potrà avvenire a titolo gratuito.

## **Articolo 6**

La proposta emendativa si propone di evitare che si verifichi la decadenza della concessione demaniale nel caso di non uso determinato dai costi di gestione e dalla riduzione delle postazioni in spiaggia a causa delle disposizioni su distanziamento sociale derivanti dall'epidemia.

## **Articolo 7**

È opportuna una riapertura della definizione agevolata del 2015 dei cd "*canoni pertinenziali*" unanimemente considerati ingiusti e insostenibili.

La proposta emendativa interviene su una norma che è stata approvata all'unanimità del Parlamento (l'art. 1 commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147) a conferma della giustezza e necessità di un intervento di moratoria in attesa di quello riparatore.

## **Articolo 8**

La proposta emendativa è finalizzata ad abrogare le previsioni di un trattamento differenziato fra le opere di difficile rimozione e quelle pertinenziali che si è rivelata ingiusta e insostenibile.

## **Articolo 9**

Il regime di IVA agevolata per le imprese turistiche disposta dall'articolo 120 della parte III dell'Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni comporta problemi interpretativi e applicativi per l'avvenuta abrogazione dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 ad opera dell'articolo 11 comma 6 della legge n. 135 del 29 marzo 2001 a sua volta abrogata dall'articolo 3 comma 1 lettera l) del Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd Codice del turismo).

Per esigenze di chiarezza e di semplificazione, per una opportuna uniformità di trattamento per tutte le imprese turistiche nonché per evitare problemi interpretativi e applicativi alle imprese turistiche che svolgono anche attività turistiche diverse (v. alberghi o campeggi con spiagge annesse), si propone la sostituzione del riferimento normativo alle imprese turistiche così come definite da una norma non più in vigore (articolo 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983) con quello effettuato con l'articolo 4 del cd *Codice del turismo*.

## **Articolo 10**

La norma proposta è finalizzata ad incentivare la raccolta differenziata anche per il non domestico e ad applicare il principio comunitario "*chi inquina paga*" già riconosciuto anche dalla nostra giurisprudenza tributaria.

E nel contempo la riduzione per la stagionalità deve essere effettuata in riferimento al periodo di effettivo esercizio dell'attività.

## **PROPOSTE EMENDATIVE BALNEARI**

### **A.C. 2500 Cd RILANCIO**

#### **Articolo 1**

Il comma 2 dell'articolo 182 è sostituito con il seguente

*2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1 comma 251 punto 2 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296.*

#### **Articolo 2**

Dopo il comma 2 dell'articolo 182 aggiungere il seguente

*3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:*

*683-bis La durata di cui al comma precedente è aumentata a venti anni per coloro che, nell'ultimo quinquennio hanno direttamente utilizzato, anche in parte, la concessione e a venticinque anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.*

*683-ter Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il*

*silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241.*

### **Articolo 3**

*Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28/12/2015 nr. 208 è sostituito dal seguente*

*484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.*

### **Articolo 4**

*Non è dovuto per l'anno 2020 il canone demaniale marittimo per le concessioni con finalità turistiche ricreative.*

### **Articolo 5**

*Al primo comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione - sopprimere le seguenti parole “senza alcun compenso o rimborso”:*

### **Articolo 6**

*All'articolo 47 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione - aggiungere infine il seguente comma: non costituisce causa di decadenza il non uso della concessione a causa dall'emergenza COVID-19.*

## Articolo 7

*I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 sono sostituiti dai seguenti*

*732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.*

*733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni.*

### **Articolo 8**

*All'articolo 1 comma 251 lettera b) punto 1.3, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 dopo le parole «difficile rimozione» aggiungere le parole «e pertinenze»; il punto 2 è abrogato.*

### **Articolo 9**

*All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole “alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni” con “delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79”.*

### **Articolo 10**

*All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 sopprimere le parole “riferibile alle utenze domestiche” e al successivo comma 659 sostituire le parole “può prevedere” con la parola “prevede”.*

Siamo certi della Vs. condivisione e confidiamo sulla Vs. concreta iniziativa al riguardo.

Avv. Antonio Capacchione

